Non vedo, non sento, non parlo?

Art.6 Comma 2, Testo Unico Immigrazione, Dlgs 286/98
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, ***per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie*** *i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati (in neretto il testo introdotto dal decreto sicurezza 2009).*

Tale articolo trova particolare rilevanza nella quotidianità operativa degli assistenti sociali dei pubblici servizi, considerando che già il Testo Unico, come illustrato sopra, prevedeva per lo straniero l'obbligo dell'esibizione del titolo di soggiorno, ogni qual volta si presentasse in un ufficio pubblico per richiedere una prestazione.
L'obbligo di esibizione diventa particolarmente rilevante a seguito di un'ulteriore modifica del TU, inserita dal Decreto Sicurezza 09, e cioè quella dell'articolo 14:

Modifica *all'articolo 14 Dlgs 286/98, comma 5-ter*
Lo straniero che senza giustificato motivo ***permane*** *illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e` punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per* ***ingresso illegale*** *nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione e` stata disposta perché il permesso di soggiorno é scaduto da più di sessanta giorni e non ne e` stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno e` stata rifiutata, ovvero se lo straniero si e` trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis.*

Cioè, le modifiche al TU prevedono una doppia fattispecie di reato penale: l'ingresso illegale nel territorio e la permanenza.

Ciò conduce la riflessone all'articolo 331 del codice di procedura penale:
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
Comma 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, ***i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio*** *che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,* ***hanno notizia di reato*** *perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e` attribuito*.

Pubblico Ufficiale, così come definito dall'articolo 357 del codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Incaricato di pubblico servizio, così come chiarito dall'articolo 358 del codice penale:
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
L'avvocato Massimo Gilardoni, consulente legale del Centro Migranti della Diocesi di Brescia, da noi consultato in merito, afferma che la giurisprudenza ha attribuito conseguenze penali per condotta

omissiva di denuncia solo ai responsabili di servizio e che, per tutte le altre figure professionali direttamente dipendenti dal responsabile, le sanzioni sono risultate meramente amministrative.
Si evidenziano, perciò, alcuni quesiti: che condotta deve tenere l'assistente sociale (ma la domanda può essere ugualmente posta per qualsiasi altro dipendente pubblico) a fronte dell'assenza di direttive comportamentali chiare?
Nel caso in cui un cittadino straniero clandestino o un irregolare entrasse in ufficio e palesasse la propria condizione illegale, come dovrà comportarsi il professionista?
Dovrà procedere alla denuncia o, in coscienza, fingerà di non aver visto, né sentito?
A questo punto, la domanda più urgente è: devono, gli assistenti sociali, sollecitare i propri responsabili ad emettere chiare disposizioni?

Le prospettive potrebbero essere, plausibilmente:

1) Dato prevalente l'obbligo dell'onestà del dipendente pubblico, gli assistenti sociali (così come i loro colleghi) dovranno sollecitare il proprio responsabile ad emettere indicazioni precise di comportamento, pena richiami e conseguenze amministrative;
2) Si attenderanno indicazioni operative in seguito, seguitando a lavorare come in precedenza, semmai cercando di evitare situazioni "ambigue", per quanto questo sia possibile.

Ad oggi, buona parte delle amministrazioni pubbliche ha deciso di non decidere: tuttavia il Decreto Sicurezza è già attivo, ed è legge dello Stato, motivo per cui non può essere ignorato.

E nondimeno l'assistente sociale può giustificare l'omissione di denuncia appellandosi alle norme del codice deontologico in merito al segreto professionale, poiché il codice esclude tutti quei casi dispensati per legge:

Capo III
Riservatezza e segreto professionale
23. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, ***nei limiti della normativa vigente****.*
24. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad ***eccezione dei casi previsti dalla legge****.*

Si consideri per concludere il fatto che, la base dell'intervento sociale - la relazione d'aiuto - perde completamente senso e significato se prende inizio da una denuncia penale nei confronti di chi ci si avvicina chiedendo aiuto o sostegno o semplici informazioni.
Ed è soprattutto per questo motivo che riteniamo estremamente utile, a questo punto, sollecitare i propri funzionari, perché forniscano ai professionisti del sociale chiare direttive comportamentali a fronte di una situazione tanto complessa, per evitare la libera iniziativa dei singoli nell'affrontare di un problema tanto articolato.
Riteniamo inoltre utile che l'Ordine, anche se in parte l'ha già fatto, diffonda a tutti i propri iscritti modalità di comportamento chiare e condivise.

a.s. Esposto Luciano
a.s. Apostoli Marco